

PROCEDURE DI RECUPERO DI DETERMINATI RIFIUTI

Tar Veneto, sez. III, 28 dicembre 2016, n. 1422, pres. Settesoldi, est. Coppari

End of Waste – Art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 – Criteri – Rifiuto che ha cessato di essere tale – Rapporto tra fonti sovraordinate – Valutazione casistica

La mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti comporta per l'autorità competente il potere e il dovere di procedere a un'analisi, a una valutazione e a una decisione casistica, autorizzando il recupero qualora la sostanza che si ottiene dal trattamento del rifiuto soddisfi le quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

La possibilità per le regioni di definire criteri per aversi *End of Waste* in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. n. 152/2006 trova un limite nell'esistenza, per la stessa tipologia di rifiuto, di criteri definiti con regolamento comunitario o con un decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter.

NOTA Con la pronuncia in commento, il Tar Veneto è tornato a parlare dei criteri per aversi *End of Waste*. Il giudizio è stato radicato da una società titolare di un'autorizzazione ex art. 211, D.Lgs. n. 152/2006 per l'esercizio di attività sperimentale per il recupero di rifiuti. La ricorrente chiedeva di modificare la classificazione delle operazioni di recupero svolte, per passare dall'attività R12 a quella R3. La giunta regionale Veneto, facendo proprie le considerazioni della commissione tecnica, riscontrava la richiesta ritenendo di non aver titolo per definire «nuove materie prime seconde non contemplate dal D.M. 5 febbraio 1998, o di definire, caso per caso, i criteri per la cessazione della qualifica

di rifiuto di materiali non ricompresi negli specifici regolamenti europei o in decreti del ministero dell'Ambiente». La società impugnava così il provvedimento regionale. Il Tar ha innanzitutto richiamato il contenuto della propria pronuncia n. 1224/2016, in forza della quale la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti comporta per l'autorità competente il potere e il dovere di procedere a una valutazione casistica, autorizzando il recupero qualora la sostanza che si ottiene dal trattamento del rifiuto soddisfi le quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006. A detta della corte, il principio risulta applicabile anche in caso di autorizzazione all'esercizio di un impianto sperimentale di trattamento e recupero di rifiuti urbani domestici e assimilabili da raccolta differenziata. Più in generale, il collegio ha fatto proprio quanto affermato dal ministero dell'Ambiente nella circolare 1° luglio 2016 ed ha affermato che le «regioni possono definire criteri "EoW" in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211, citati, "sempre che, per la stessa tipologia di rifiuto, tali criteri non siano stati definiti con regolamento comunitario o con un decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 2, del citato articolo 184-ter". E ciò nel rispetto del quadro dei criteri generali delineato dall'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs.». In altre parole, la predeterminazione a livello centrale dei criteri in parola per determinate tipologie di rifiuti non preclude il potere residuale dell'ente di individuazione "caso per caso", «in sede di rilascio dell'autorizzazione, allorché per la singola categoria di rifiuto evidenziata dall'istante, non esista una disciplina specifica ("gerarchicamente" sovraordinata) né a livello europeo, né a livello nazionale».